

ALLEGATO B) al N. Rep. 4559 e al N. Racc. 3863

STATUTO

Associazione Centro Studi Immigrazione ETS

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Centro Studi Immigrazione ETS**", o più brevemente "**CESTIM ETS**", da ora in avanti indicata come "associazione".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La sede legale è posta nel Comune di Verona, all'indirizzo indicato nell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del predetto Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Comitato Direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti di intervento previsti dall'art. 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a)
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l)
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 112/2017 e ss. mm. ii. (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).



L'associazione, avendo come finalità generale l'integrazione degli immigrati in Italia e negli altri stati dell'Unione Europea, si pone i seguenti obiettivi specifici:

1. promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e del rispetto dei diritti umani con particolare attenzione ai valori dell'accoglienza e della non discriminazione degli stranieri;
2. promuovere, in condizioni di parità con i cittadini italiani e degli altri paesi europei, l'accesso di migranti, immigrati e loro familiari al lavoro, alla casa, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola, all'università, alla formazione professionale, alla partecipazione alla vita politica, ed a tutto quanto esprime godimento pieno dei diritti di cittadinanza nel rispetto delle diverse identità culturali, così come previsto dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce;
3. creare le condizioni per una informazione il più possibile oggettiva sulla complessa realtà delle migrazioni a livello internazionale, nazionale e locale (e sulle questioni connesse) soprattutto in funzione della decostruzione critica degli stereotipi che nell'opinione pubblica alimentano la xenofobia e il razzismo;
4. agevolare, in collaborazione con le ONG della cooperazione internazionale, progetti individuali ed anche di famiglia o di gruppo, orientati al rientro ed al positivo reinserimento degli immigrati nei paesi d'origine, qualora se ne manifesti l'opportunità da parte degli stessi interessati.

Per raggiungere questi obiettivi, l'associazione si propone prioritariamente di:

- produrre e raccogliere documentazione (ricerche, report, dossier, rassegna stampa ecc..) sul tema delle migrazioni e sui temi ad esse correlati e curare la divulgazione della stessa attraverso diversi canali: una biblioteca, un sito internet, delle newsletter tematiche, una pagina facebook e tutti gli altri mezzi di comunicazione che si riterrà opportuno utilizzare;
- organizzare corsi di formazione, giornate di studio, seminari, convegni, laboratori didattici nelle scuole e in altri ambiti formativi ed educativi per promuovere la conoscenza dei temi delle migrazioni internazionali e delle questioni ad esse collegate;
- fornire supporto e accompagnamento a studenti, docenti, ricercatori, giornalisti, operatori sociali e della formazione, politici e a tutti i soggetti interessati ad approfondire e conoscere le tematiche legate all'immigrazione e all'integrazione;
- organizzare eventi culturali, manifestazioni e spettacoli per promuovere l'interculturalità, la cultura dell'accoglienza e della non discriminazione anche attraverso l'espressività artistica (musica, teatro, arti figurative ecc...);
- promuovere e realizzare in collaborazione con le direzioni scolastiche e i CFP progetti finalizzati ad offrire pari opportunità in ambito scolastico e universitario ai figli di immigrati in situazione di svantaggio, in particolare attraverso:
 - l'organizzazione di interventi didattici sia in ambito scolastico che extrascolastico (doposcuola) per l'insegnamento dell'italiano L2 e per l'acquisizione e rinforzo della lingua dello studio;
 - la formazione di docenti e volontari sui temi dell'insegnamento dell'italiano L2 e delle relazioni interculturali in ambito scolastico;
 - la produzione di materiali didattici per l'insegnamento dell'italiano L2 e materiali di studio ad alta comprensibilità;
 - l'organizzazione di servizi di informazione sul sistema scolastico e di orientamento scolastico per le famiglie degli alunni neoarrivati;
 - la promozione e l'organizzazione del volontariato finalizzato all'integrazione scolastica;
 - la promozione di borse di studio per figli di immigrati meritevoli che trovano difficoltà ad accedere agli studi universitari per ragioni di tipo economico e o sociale;

• prom
zione
partic
posso
• prom
ve de
e alla
• prom
no di
agli in
○ at
ac
ze
de
○ at
tu
pr
(in
tu
m

• organ
talia (c
ai ser
• organ
degli
al mo
cittadi
• prom
• prom
e di se
○ pr
○ tut
○ fav
vo
lia
○ aff
un

L'associa
se da que
criteri e li
L'associa
vità di rac
ra non con
to dei pri
blico.

Il numero
Possono
stessa e cl
scenze.

- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con gli enti che si occupano di formazione degli adulti, corsi di lingua italiana e di educazione civica per immigrati adulti con particolare attenzione ai bisogni delle mamme e dei soggetti che per diverse ragioni non possono usufruire dei servizi offerti dalla scuola statale;
- promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti specializzati nelle politiche attive del lavoro, progetti finalizzati al reinserimento lavorativo, all'orientamento al lavoro e alla formazione di lavoratori immigrati;
- promuovere e realizzare, in collaborazione con altri enti pubblici e privati che si occupano di housing sociale, progetti finalizzati ad offrire pari opportunità in ambito abitativo agli immigrati, in particolare attraverso:
 - attività di alloggio sociale, anche acquisendo o prendendo in locazione immobili da adibire a funzioni abitative, preferibilmente adatte a famiglie o alle piccole convivenze di persone che per diverse ragioni hanno difficoltà ad accedere al mercato privato delle locazioni;
 - attività di supporto e orientamento per cittadini stranieri alla ricerca di un alloggio in tutte le operazioni che li possano portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà della stessa Associazione, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell'espletamento delle pratiche burocratiche, offerta di mediazione e di garanzie, ecc.);
- organizzare sportelli di supporto agli immigrati per le pratiche relative al soggiorno in Italia (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza) e di orientamento ai servizi di base per immigrati;
- organizzare servizi di mediazione linguistica e culturale per favorire l'accesso paritario degli immigrati e delle loro famiglie ai servizi scolastici, sociali, formativi, educativi, al mondo del lavoro e a tutti quegli ambiti funzionali alla piena integrazione sociale dei cittadini;
- promuovere l'associazionismo dei migranti fornendo orientamento e consulenza;
- promuovere, organizzare, aderire a campagne e iniziative di pressione sui policy maker e di sensibilizzazione della cittadinanza per:
 - prevenire e contrastare le discriminazioni razziali;
 - tutelare i diritti civili dei migranti;
 - favorire la partecipazione alla vita democratica del Paese con precisi impegni per il voto amministrativo agli immigrati e il diritto di acquisizione della cittadinanza italiana;
 - affermare il diritto alla libertà di movimento nel mondo (art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani).


L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di non accoglimento, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato Direttivo.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può tuttavia ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato che, senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale entro sei mesi dal termine previsto può essere dichiarato decaduto dal Comitato Direttivo che deve provvedere a darne adeguata comunicazione. L'associato può richiedere di sanare la propria posizione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al

Comitato
guatamen
corso, pu
Le somm
sibili.
Gli assoc
cun diritt

Sono org
- l'Ass
- il Cor
- il Pre
- l'Org
- l'Org

Nell'Ass
nel libro
Ciascun a
Ciascun a
ga scritta
no a un m
La conve
mezzo (le
zione e l'
blea a tut
L'Assem
cizio soc
L'Assem
fatta rich
amminist
tribunale.
L'Assem

- nom
to del
- appro
- delibe
del C
- delibe
- delibe
- appro
- delibe
- delibe
vo o c
L'Assem
uno degl
sia il num
L'Assem
cio e in q
Per modi
vorevole

Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato per obbligo di legge;
- l'Organo di Revisione, se nominato per obbligo di legge.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno quindici giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta con qualsiasi mezzo (lettera, email, ecc.) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea a tutti gli associati con un mezzo atto a comprovarne l'invio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 - (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale, le modalità ed i termini di versamento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, comunque in numero dispari, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; eventuali amministratori non soci, nominati dall'assemblea, devono essere in minoranza. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione atta a garantire la conoscenza diretta da parte dei componenti e a comprovarne l'invio. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Con la presenza della totalità dei componenti il Comitato Direttivo si ritiene comunque valido, anche in assenza delle formalità di convocazione. In questo caso sono deliberabili a maggioranza dei presenti solo gli argomenti posti all'ordine del giorno con unanime consenso.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del presidente vale doppio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni,

nei confronti di
Il Presidente è
senti.

Il Presidente du
per dimissioni
con la maggiora
Almeno un me
convoca l'Asse
Il Presidente co
ministrazione s
all'attività com
Il Vice Preside
tribuzione ogni

L'Organo di co
la Legge.

All'organo di c

Se l'Organo di
ricorrono i lim
conti o una Soc

Qualora per di
ca di Socio o p
loro mandato u
coltà di nomina
zione i membr
diamento, in o
le decisione a
sere prorogato
qualsivoglia m
letti direttame
l'Assemblea, c
30 giorni alla r
Qualora per di
ca di Socio o p
dente, il Comi
copra tale cari

Il patrimonio
entrate comun
ni dell'esclusi
Il patrimonio
caso di suo sc
a) dal fondo
sonalità gi
b) da eventua
c) da eventua
d) da eventua
L'Associazione

nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto con le medesime modalità, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

All'organo di controllo si applicano le norme per esso previste dal CTS e dal CC.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita anche il controllo contabile, avendone i requisiti, e se ricorrono i limiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Cessazione delle cariche sociali)

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Comitato Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di nominare i primi dei non eletti o, in loro assenza, di eleggere essi stessi per cooptazione i membri mancanti, fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tempestivamente tutti i Soci e le Socie e ratificando tale decisione a maggioranza alla prima Assemblea utile. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo eletti direttamente dall'Assemblea, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Comitato Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

ART. 13 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, pari ad almeno il patrimonio minimo per le associazioni con personalità giuridica di cui al CTS, art. 22, c. 4;
- b) da eventuali fondi e riserve di libero utilizzo, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali riserve vincolate a specifici scopi, come definito dall'Assemblea;
- d) da eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi



e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Sono inoltre considerate patrimonio indivisibile, in quanto valori iscritti tra le riserve dell'Associazione:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili in qualunque modo acquisiti dalla associazione;
- b) contributi, proventi e ricavi, comunque denominati, compatibili con le finalità dell'associazione e la normativa in materia e non immediatamente utilizzati nel corso dell'esercizio in cui sono conferiti.

ART. 14 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto (ai sensi dell'art. 8, c. 3, del CTS), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo luglio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l'art. 2.

ART. 16 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

ART. 17 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Comitato Direttivo che è tenuto a fornire copia conforme degli atti richiesti entro 20 giorni.

ART. 18 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-

cro, neanche in

L'attività dei vo

Ai volontari po

stenute e docur

vamente stabili

di tipo forfetari

Se deliberato d

dai volontari p

CTS.

La qualità di v

to o autonomo

L'associazione

svolgimento de

L'associazione

nomo o di altr

A

In caso di esti

occorrano le c

previo parere p

da quando sar

Terzo settore o

L'Assemblea

pi associati.

Per quanto no

interni e dalle

Legislativo 3

dice Civile.

F.to Raffaello

F.to Giovanni

cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Se deliberato dal Comitato Direttivo e normato da apposito regolamento, le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 4 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del CTS.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione deliberata dall'assemblea, o qualora occorran le cause di estinzione di cui all'art. 27 del CC, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoga, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to Raffaello Zordan

F.to Giovanni Calvelli L.S.

